

CITTÀ DI CASTELSARDO

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Indice

Art.1-Organizzazione, regolamentazione, disciplina	Pag.4
Art.2-Costituzione e durata	Pag.4
Art.3-Composizione	Pag.4
Art.4-Funzioni	Pag.4
Art.5-Requisiti	Pag.5
Art.5 bis-Codice di comportamento	Pag.5
Art.6-Capitano	Pag.5
Art.7-Ufficiali e Graduati	Pag.6
Art.8-Barracelli- Distintivi e Patente	Pag.6
Art.9-Barracelli-servizio	Pag.7
Art.10-Barracelli-Infrazioni e Sanzioni	Pag.8
Art.11-Barracelli- Sospensione Cautelare	Pag.8
Art.12-Barracelli –Dimissioni	Pag.9
Art.13-Segretario-Nomina e Funzioni	Pag.9
Art.14-Contabilità	Pag.10
Art.15-Rendiconto	Pag.11
Art.16-Ripartizione degli Utili	Pag.11
Art.17-Denuncia dei Beni	Pag.12
Art.18-Denuncia dei Beni-Pubblicità	Pag.13
Art.19-Denuce Infedeli	Pag.13
Art.20-Denuncia d’Ufficio dei Beni	Pag.13
Art.21-Ricorsi	Pag.14
Art.22-Indennità e Tariffe	Pag.14
Art.23-Bestiami Errante	Pag.14
Art.24-Diritti di Tentura	Pag.14

Art.25-Spese di Custodia e Mantenimento	Pag.15
Art.26-Pascoli Autorizzati	Pag.15
Art.27-Bestiami Forestiero	Pag.15
Art.28-Denuncia dei Danni e dei Furti	Pag.16
Art.29-Responsabilità della Compagnia	Pag.16
Art.30-Perito e Arbitrato	Pag.17
Art.31-Perito e Arbitrato-Indennità	Pag.17
Art.32-Controversie	Pag.18
Art.33-Disposizioni Finali	Pag.18

ART. 1

Organizzazione, regolamentazione, disciplina

La Compagnia Barracellare del Comune di Castelsardo è organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della L.R. 15.07.1988, n° 25 e sottoposta all'osservanza di cui al presente regolamento.

La Compagnia Barracellare ha sede legale presso la sede comunale.

ART. 2

Costituzione e durata

La Compagnia è costituita tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre, nel rispetto del principio di volontariato, e dura in carica 3 anni a far data dalla fattiva immissione in servizio, ai sensi dell'art.13, commi primo e quinto L.R. 25/88, e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio verificandosi le condizioni previste dall'art. 9 comma secondo L.R. 25/88, e prorogata ai sensi dell' art. 9 comma terzo.

ART. 3

Composizione

Il numero complessivo dei componenti della Compagnia, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, verrà determinato con deliberazione di Consiglio Comunale e, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 10 unità.

ART. 4

Funzioni

La Compagnia svolge le funzioni previste all'art. 2 L.R. n° 25/88; le stesse devono essere svolte nell'ambito territoriale indicato dall'art. 3 L. R. citata.

ART. 5

Requisiti

I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono previsti agli artt. 11, 15 e 16 L.R. 25/88.

Nella nomina dei Barracelli, sono requisiti preferenziali l'essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia, ed essere residenti nel Comune di Castelsardo.

ART. 5 bis¹

Codice di comportamento

La compagnia Barracellare deve assicurare il rispetto osservare i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico che intende perseguire nell'ambito delle proprie competenze, richiamati nell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante disposizioni sul codice di comportamento.

Il rispetto di tali doveri rappresenta una delle misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione ed in tutti i soggetti di diritto pubblico e privato che con essa interagiscono.

La compagnia barracellare, in quanto soggetto di diritto privato che collabora in un'ottica di sussidiarietà con il Comune di Castelsardo e riceve da questo contributi o altre forme di vantaggio economico per il perseguimento dei fini istituzionali, garantisce il rispetto dei principi generali e delle disposizioni del Codice di comportamento adottato dal Comune, in quanto compatibili.

ART. 6

Capitano

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

¹ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 06.10.2016

In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglianza, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

In caso di assenza, impedimento sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più alto in grado.

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, il Capitano è designato dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Oltre a quelli previsti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare, per essere nominato Capitano della Compagnia sono necessari i requisiti previsti dall'art. 15 L.R. 25/88.

La deliberazione consiliare di designazione deve, nei termini di legge, essere inviata al Prefetto della Provincia per l'accertamento dei requisiti e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Appena intervenuto il Decreto Prefettizio, il Sindaco nomina il Capitano e provvede al suo giuramento.

Nel caso di riconferma della Compagnia per il triennio successivo, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Gli effetti e i tempi della sospensione e della revoca del Capitano, sono gli stessi stabiliti per i Barracelli al seguente articolo 10 del presente regolamento.

ART. 7

Ufficiali e Graduati²

Alla fine del triennio, con il Comandante, decadono gli ufficiali e i graduati della compagnia. Gli ufficiali e i graduati sono eletti in seduta pubblica, dopo l'elezione del nuovo Capitano, a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti della Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco. con l'assistenza del Segretario.

A parità di voti verrà proclamato eletto il maggiore di età, l'elezione non verrà tenuta valida se alla seduta non parteciperanno la metà più uno dei componenti in carica della compagnia.

² Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22.10.2012

2. La surroga degli ufficiali e dei graduati dimissionari e/o decaduti deve avvenire sempre e comunque a seguito di elezione a maggioranza ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia. Non sono consentiti provvedimenti di nomina differenti.

3. Per essere eletto sottufficiale il componente della compagnia deve avere maturato **3** (tre) anni di anzianità di servizio ed almeno 30 (trenta) presenze di prestazione svolta nell'anno precedente alla nomina; per essere eletto ufficiale deve avere maturato **5** (cinque) anni di anzianità di servizio ed almeno trenta presenze di prestazione svolta nell'anno precedente alla nomina.

4. il segretario dei barracelli quindici giorni prima della data dell'assemblea per la nomina degli ufficiali e dei graduati, predisporrà un elenco dove saranno riportati i nominativi di tutti i barracelli aventi diritto come previsto dall'articolo 3, lo stesso verrà affisso nella bacheca della sede barracellare.

5. Per partecipare alla votazione per l'elezione degli ufficiali e graduati il componente della compagnia barracellare deve avere maturato **1**(uno) **anno** di anzianità di servizio ed almeno venticinque presenze di prestazione svolta nell'anno precedente alla votazione, anche in questo caso il segretario predisporrà apposito elenco con gli aventi diritto al voto. Lo stesso verbale verrà affisso nella bacheca della sede barracellare;

ART. 8

Distintivi e patente

I Barracelli in servizio dovranno sempre essere muniti dei distintivi e della patente ai sensi del Decreto n°1534 del 17/10/1988 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

In servizio dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici.

ART. 9

Barracelli-Servizio

I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

Quando, per giustificato motivo, un barracello dovrà assentarsi dalla residenza, o sarà impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota delle assenze e provvederà a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.

I Barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

I Barracelli che non verranno trovati nel servizio assegnato dall'ispezione, verranno multati di Euro 20. Per i recidivi la multa sarà raddoppiata e alla terza infrazione verrà proposta la sospensione per tre mesi.

ART. 10

Barracelli-Infrazioni e Sanzioni

I Barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a)-Ammonizione, fatta verbalmente dal Capitano ed inflitta per lievi trasgressioni, con l'esortazione a non ricadervi.

b)-Sanzione pecuniaria, inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sanzione pecuniaria viene fissata in 25 Euro per la prima volta, in 50 Euro per la seconda, e dovrà essere versata al segretario entro le ventiquattro ore dalla sua applicazione.

Le sanzioni riscosse verranno equiparate alle entrate di cui all'art. 17 L.R. 25/88 comma terzo punto quinto e ripartite, a fine esercizio, fra tutti i barracelli, esclusi quelli oggetto di provvedimenti disciplinari.

c)-Sospensione dal servizio, proposta dal Capitano con motivata richiesta e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, qualora ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione comporta l'allontanamento dal servizio per tre mesi, viene inflitta per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

d)-Esclusione dalla Compagnia, adottata dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Capitano, dopo aver sentito l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione viene inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso abbia diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i sessanta giorni successivi, dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Consiglio Comunale che decide entro i sessanta giorni successivi.

ART. 11

Barracelli-Sospensione cautelare

Il componente della Compagnia sottoposto a procedimento penale è sospeso, in via precauzionale, dal servizio con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, e revocato qualora nei suoi confronti venga espressa sentenza di condanna.

Il componente della Compagnia, viene altresì sospeso, qualora nei suoi confronti venga emesso mandato o ordine di cattura.

ART. 12

Barracelli-Dimissioni

I componenti della Compagnia, che durante l'esercizio barracellare intendessero presentare le loro dimissioni, potranno farlo soltanto se sussiste giustificato motivo, e presentandole in forma scritta al Capitano.

Qualora la Compagnia e le competenti autorità amministrative, dovessero stabilire che non sussiste giustificato motivo, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili spettanti alla Compagnia.

ART. 13

Segretario-Nomina e Funzioni

La procedura di nomina e le funzioni del Segretario della Compagnia sono indicate dall'art. 16 della L.R. 15/7/88 n°25. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a 250 Euro.

Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri:

registro del personale, dove saranno annotati giornalmente le pattuglie in servizio, le zone da sorvegliare, le assenze e le punizioni inflitte;

- registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- registro dei danneggiati e dei danneggianti;
- registro delle tenture;
- registro delle notifiche;
- registro degli impuntamenti;
- registro delle udienze barracellari;
- registro-giornale cassa.

Prima di porre in uso qualsiasi registro, il segretario deve provvedere alla numerazione dei fogli ed alla vidimazione presso il Comune da parte del Sindaco o suo delegato.

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio stabilito dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali e ha l'obbligo di rilasciare, dietro richiesta scritta degli interessati, copia degli atti contenuti nei registri, mediante la percezione di 0,50 centesimi per ogni pagina.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco, ad ogni richiesta, i registri barracellari e li depositerà nell'archivio comunale almeno 30 giorni dopo ultimata la gestione.

Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una sanzione di 50 Euro.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da un barracello designato dalla Compagnia.

ART. 14

Contabilità

La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 L.R. 15/7/88, n°25.

I fondi della compagnia devono essere depositati nello stesso istituti di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune. Il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia Barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce.

Tutti gli introiti inerenti acconti, assicurazioni, danni, ecc., saranno incassati direttamente dal tesoriere dietro rilascio di reversale a firma congiunta del Capitano e del Segretario, oppure ricevuti dal segretario che dovrà rilasciare regolare ricevuta, e quindi versati con reversali con firma congiunta, in Tesoreria, entro il giorno feriale successivo a quello di riscossione.

Eventuali contributi regionali, comunali, ecc., dovranno essere versati direttamente, tramite reversale, in Tesoreria.

I pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta. Per i ritardi nei versamenti, riscontrati a norma dell'art.17 comma ottavo L.R. n.25/88, il Sindaco dovrà applicare, a carico del Segretario, una sanzione da 50 Euro.

ART. 15

Rendiconto

Al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art.17 comma sesto della L.R. n° 25/88.

Una copia del rendiconto deve essere trasmessa a cura del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale, all'Assessore Regionale competente. Un'altra rimane depositata nell'archivio comunale. La terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 16

Ripartizione degli utili

La ripartizione degli utili è effettuata tra i componenti della Compagnia in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Al componente della Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia prima che siano stati interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

Sono ammesse sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno, nell'ordine, liquidare:

- gli emolumenti dovuti al segretario;
- le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

ART. 17

Denuncia dei Beni

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 28 febbraio, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia dei beni di cui all'art. 35 R.D. n° 403/1898.

La denuncia deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali, sottoscritto dal segretario, verrà restituito al denunciante. Trascorso detto termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia, e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

Contestualmente alla denuncia, deve essere versata la tariffa di assicurazione stabilita.

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 2/8/1967, n° 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

ART. 18

Denuncia dei Beni-Pubblicità

Il Capitano della Compagnia ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.

ART. 19

Denunce Infedeli

La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una sanzione pari al 5% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la sanzione corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 20

Denuncia d'Ufficio dei Beni

Le denunce d'ufficio devono essere effettuate entro 120 giorni dall'inizio della gestione e cioè dalla data di immissione in servizio. Trascorso questo termine, la Compagnia non ha più alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.

Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo l'annessa tariffa, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato, è dovuta alla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di accertamento la soprattassa del 5% sull'importo dell'intera denuncia.

Tale soprattassa sarà del 3% per coloro che presenteranno la denuncia dopo la scadenza del termine prefisso, ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio

ART. 21

Ricorsi

Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è consentito ricorrere alla Giunta Comunale.

ART. 22

Tariffe e Indennità

Le tariffe di assicurazione, nonché le indennità sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale all'inizio della gestione e potranno essere adeguate ogni tre anni, con le modalità di cui all'art.20 L.R. 25/88.

Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, esibendo, a richiesta, il bollettino di proprietà a norma del regolamento Abigeato.

ART. 23

Bestiame Errante

La Compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui. Il bestiame sequestrato dovrà essere custodito dalla Compagnia Baracellare in terreni comunali appositamente individuati con delibera del Consiglio Comunale dopo la costituzione della Compagnia.

Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

ART. 24

Diritti di Tentura

La Compagnia è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese, che saranno stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Comunale dopo la costituzione della Compagnia Barracellare.

I diritti di tentura devono essere pagati all'atto del dissequestro del bestiame. In caso di recidiva, il diritto di tentura va raddoppiato.

Tutti i diritti di tentura direttamente o indirettamente riscossi costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell'art.17, comma terzo, punto terzo, L.R.25.

ART. 25

Spese Custodia e Mantenimento

Oltre ai diritti di tentura, spettano alla Compagnia, per il bestiame sequestrato, le spese di custodia e mantenimento, da stabilirsi con apposita delibera del Consiglio Comunale dopo la costituzione della Compagnia Barracellare.

ART. 26

Pascoli-Autorizzazioni

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui depasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Per i pascoli dati in concessione il proprietario deve rilasciare apposita autorizzazione che, vistata dalla Compagnia, dovrà essere esibita dal conducente il bestiame, a richiesta dei barracelli.

Tale autorizzazione deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo, nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 27

Bestiame Forestiero

E' fatto obbligo ai conduttori di bestiame forestiero avisare la Compagnia Barracellare della presenza di detto bestiame nell'agro del comune.

E' facoltà del Capitano richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni, con misura da stabilirsi con delibera del Consiglio Comunale dopo la Costituzione della Compagnia.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo accertato che non siano stati commessi danni.

ART. 28

Denuncia dei Danni e dei Furti

Le denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentate per iscritto, devono essere fatte immediatamente e se trattasi di colture non oltre le 24 ore dalla scoperta. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante. In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine di 3 giorni, a partire dal momento dell'accertamento.

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni e per furti, saranno corrisposte a fine esercizio annuale.

ART. 29

Responsabilità della Compagnia

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti, non derivanti da incendi, su tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché quest'ultimo risulti custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

Nel periziare i danneggiamenti al bestiame assicurato, si dovrà tener conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente. Se il proprietario, in caso di bestiame danneggiato, dovesse ricavare dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, verrà risarcito della differenza dalla Compagnia.

In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte dell'animale, quando si possa accertare che essa è avvenuta per cause naturali, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con il fondo di garanzia.

ART. 30

Periti e Arbitrato

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'art.21 L.R. n° 25/88.

Gli esperti, qualora concordi, presentano immediatamente apposito cartellino di avvaloramento dei danni sottoscritto da entrambi.

Qualora gli esperti non siano concordi, le parti hanno 15 giorni di tempo, a partire dalla data di denuncia del danno, per chiedere l'intervento arbitrale, trascorsi i quali l'azione non è più proponibile.

ART. 31

Periti e Arbitrato-Indennità

Ai periti di cui all'art.21 L.R. 25/88, spettano le seguenti indennità:

- 1) 1) per ogni avvaloramento 20 Euro;

All'arbitro spettano le seguenti indennità:

- 1) 1) per ogni perizia 20 Euro;

Queste spese gravano in misura uguale sulle parti.

ART. 32

Controversie

Le controversie fra il segretario e la Compagnia e fra i componenti della Compagnia per la ripartizione degli utili, sono risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 33

Disposizioni Finali

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.